



COMUNA DE IRGOLI
Provìntzia de Nugoro

COMUNE DI IRGOLI
Provincia di Nuoro

Irgoli su 17 de maju 2012

Ordinanza n°22/2012

LOTTA AGLI INSETTI NOCIVI E PARASSITI DELL'UOMO
ATTIVITA' DI PREVENZIONE E MANUTENZIONI DELLE SIEPI E PIANTAGIONI

Comando Stazione Carabinieri – IRGOLI
Albo Pretorio – SEDE
Sito Internet – SEDE
Locali Pubblici – LL.SS.

IL SINDACO

Vista l'ordinanza sindacale n.20 del 16 maggio 2011;

Vista l'approssimarsi della stagione calda che porta ad un proliferare degli insetti nocivi per l'uomo e ad un aumento della vegetazione a causa delle piogge verificatesi durante la stagione invernale;

Considerata che la lotta chimica è l'ultimo intervento, una volta attuati gli altri possibili, che non comportino inquinamento ambientale, si invita la popolazione a predisporre un intervento di prevenzione e di lotta, prevedendo:

- accurata **pulizia e bonifica** con rimozione di eventuali rifiuti di qualsiasi natura zone urbane e peri-urbane dalle erbacee, potatura delle piante e siepi che protendono dalla privata proprietà verso il confine stradale, sterpaglie di ogni genere; **l'obbligo di pulizia dei terreni privati e pertinenze, nelle zone urbane e peri-urbane, il divieto di pascolo, regolamentazione del transito, divieto di sosta e ricovero di bestiame nell'abitato.** Qualora siano da sottoporre a trattamento di disinfestazione ovili, greggi, cani ecc. in zone urbane e peri-urbane è opportuno interpellare per le modalità il Servizio Veterinario dell'Azienda S. L. n°3;

Ritenuto di dover disporre anche quest'anno l'attuazione di idonei ed efficaci misure di prevenzione che eliminano qualsiasi potenziale situazione di pericolo per la salute e l'igiene pubblica;

Viste le L.R. n. 21/94 e 35/96 e ss. mm. sulla prevenzione del randagismo;

Visto l'art. 54 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267;

VISTA la legge 23.12.1978, n. 833 di Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;

VISTO lo Statuto Comunale;

Nella sua qualità di autorità sanitaria locale;

ORDINA

Per le ragioni esposte in premessa, al fine di prevenire e attuare efficaci misure che eliminino eventuali situazioni di pericolo per la salute e l'igiene pubblica ed evitare eventuali inconvenienti a passanti e alla circolazione stradale, con decorrenza immediata sono stabiliti i seguenti obblighi ed adempimenti:

- **Effettuare un'accurata pulizia con sistema di potatura delle piante e siepi di ogni genere che protendono verso il confine stradale, al fine di non arrecare fastidio alcuno ai passanti e in modo da non occultare la visuale della segnaletica;**

- Tutti i terreni privati e loro pertinenze all'interno del perimetro urbano e nelle zone peri-urbane dovranno essere bonificati e risanati mediante il taglio delle erbacee e sterpaglie, con rimozione di eventuali rifiuti di qualsiasi natura;
- All'interno del perimetro urbano è fatto assoluto divieto di far pascolare e detenere animali di alcun genere, neanche animali da cortile, in modo da scongiurare qualsiasi disturbo o pericolo per la salute, l'igiene e la quiete pubblica.
- E' altresì fatto divieto di far transitare bestiame nelle vie del centro abitato. Lo spostamento dei greggi dovrà avvenire utilizzando le varie strade di circonvallazione.
- Quali misure contro il randagismo è fatto obbligo di osservare le specifiche misure introdotte con ordinanza n. 19/2000 ed in particolare si citano:
 - a) iscrizione obbligatoria all'anagrafe canina di tutti gli animali in possesso;
 - b) il divieto di lasciare cani vaganti. Gli stessi possono circolare negli spazi pubblici solo se condotti con guinzaglio e museruola.

Predette operazioni dovranno essere ultimate entro e non oltre la data del
20 giugno 2012

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti secondo quanto stabilito dall'art. 7 bis del T.U.E.L..

Gli Organi addetti al controllo sull'osservanza della presente ordinanza sono gli Agenti della Polizia Municipale e le figure previste dall'art. 13 comma 3 della L. 689/1981.

In applicazione all'art. 4 comma 4 della L.23/92 e ss.mm. avverso la presente ordinanza, è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ex art.8 del D.P.R. 24/11/1971 n° 1199, entro 120 giorni e avanti al TA R regionale entro 60 giorni, da parte di chi ne abbia un interesse concreto ed attuale, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Irgoli 17 maggio 2012

IL SINDACO
Giovanni Porcu